

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 16/12/2025 N. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI STRATEGICI ATTO DI RICOGNIZIONE IN MATERIA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO, COMPRESO QUELLE PER IL PERSONALE, AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA V D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- l'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce al comma 5 che "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"; mentre al comma 2 stabilisce "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.";
- l'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, comma 1, lettere b) e c), definisce come società a controllo analogo quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- l'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, comma 1, lettere o), definisce, altresì, le società in house dove un'amministrazione esercita il controllo analogo, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, co. 1 e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, co. 3;

Premesso altresì:

- che Terre di Siena Lab s.r.l. (di seguito anche "Società"), con sede legale in piazza Duomo n. 9 SIENA partita IVA 01422570521, è una società a totale partecipazione pubblica, costituita con atto notarile del 26/01/2016 e partecipata attualmente dall'Amministrazione Provinciale di Siena, dall'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e da n. 33 Comuni della Provincia di Siena;
- che in data 9.12.2021 si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Terre di Siena Lab s.r.l. la quale ha approvato il vigente Statuto sociale come dà atto rep. 22.112 raccolta n. 10.518 registrato in Siena il 13 dicembre 2021 n. 7313 Serie 1T e che successivamente tutti i Soci hanno sottoscritto il Patto parasociale finalizzato a disciplinare il controllo analogo congiunto sulla Società e che lo stesso è stato acquisito al repertorio n. 135 del 23.12.2021 della Provincia di Siena;
- che conseguentemente l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determinazione Prot. 20746/2021 del 29/12/2021, ha iscritto l'Amministrazione Provinciale di Siena e tutti gli enti soci nell'elenco già istituito dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti in regime di *in house providing* nei confronti della società Terre di Siena Lab S.r.l.;
- che l'art. 7 comma II decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo Codice dei Contratti) prevede espressamente che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a Società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, e 3"*;
- che nonostante dal 1° luglio 2023 non sia più operativo l'elenco delle società *in house* gestito da ANAC, in quanto abrogato dall'art. 226 c. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tuttavia il comma V dell'art. 23 del d.lgs. 36/2023 prevedendo che *"Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. (...)"*,

Terre di Siena Lab Srl Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Piazza Duomo,9 - 53100 SIENA - Capitale Sociale € 90.000 i.v. - C.F./P. IVA e N° iscr. Registro Imprese di Siena: 01422570521 - N°R.E.A SI-146.479

conferma l'assegnazione ad ANAC della competenza sulla vigilanza sugli obblighi che caratterizzano tale tipologia di affidamento;

Dato atto che la Società ai sensi dell'art. 4 del vigente Statuto *"opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di "in house providing" ed ha, come oggetto sociale esclusivo, finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale – anche in regime di partenariato con imprenditori privati – strettamente necessari per le finalità istituzionali degli Enti Soci. In particolare, nel quadro delineato dalla L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia il ruolo di Ente di Area Vasta a supporto dei Comuni, la Società svolgerà le seguenti attività:*

- **Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio**, attraverso la prestazione di servizi e la promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la progettazione e attuazione di interventi, compresa la gestione associata di servizi;
- **(Servizio Europa Area Vasta -SEAV)** Attività specifica per il supporto tecnico agli Enti Soci per informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali comunitarie, o altri strumenti di fundraising (Partenariato pubblico o privato sia contrattuale che istituzionale, Sponsorizzazioni, Project financing, Crowdfunding) anche attraverso attività di raccordo e supporto finalizzate a potenziare la capacità dei Soci di accesso a dette risorse;
- **Supporto tecnico amministrativo agli Enti Soci** per la progettazione tecnica, la predisposizione di documenti di gara nonché svolgere funzioni di stazione appaltante;

Rilevato come il tema del contenimento dei costi (secondo le previsioni dell'articolo 19 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i) debba essere affrontato secondo un'impostazione economico- aziendale, che tenga conto dei servizi da espletare;

Ricordata a tale proposito la Corte dei conti – Sezione controllo per la Toscana Delibera n. 1/2015/Par, secondo cui le partecipate possono assumere personale in caso di incremento di servizi;

Visto altresì il Parere della Corte Conti della Liguria – Sezione regionale di controllo 8 settembre 2017, n. 80/Par, che enuncia una serie di principi sulla disciplina del contenimento delle spese di funzionamento delle Società "in house" (fra cui quelle del personale) così sintetizzabili : *"In altri termini, la necessità di aumentare l'attività prodotta in favore degli Enti pubblici o di terzi, con contestuale aumento del fatturato e dei servizi prodotti, il conseguimento di economie di scale e l'efficientamento del servizio, giustifica un'interpretazione della norma che consenta maggiore elasticità nelle politiche concernenti la gestione del personale e del contenimento della spesa";*

Ricordato come questa lettura "flessibile" della norma sia stata ribadita, in chiave di costi del personale, dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Toscana, 10/9/2019 n. 319 che ha stabilito come non sussista allo stato nell'ordinamento una norma che impone il consolidamento delle capacità assunzionali tra enti locali soci e società partecipate, per cui i divieti e le limitazioni assunzionali cui si riferisce l'art. 19 D. Lgs. n. 175/2016, sono quelli gravanti sulla società e non sulle Amministrazioni socie, posto che allo stato attuale non si rinviene nell'ordinamento un principio di consolidamento della spesa di personale;

Visto che spetta alle Amministrazioni controllanti fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in termini di contenimento delle spese, tenendo conto delle attività strumentali effettivamente svolte dalla Società in favore delle pubbliche amministrazioni socie non finalizzate a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti del servizio (Consiglio di Stato sez V, 12 ottobre 2004, n. 6574);

Ribadito come l'attività prodotta dovrà essere esplicata in un'ottica di efficienza ed economia di scala, finalizzata a generare un utile di impresa ed al contempo a soddisfare le esigenze degli Enti Soci;

Visto come a fonte degli indirizzi e degli obiettivi specifici di cui all'art 19, comma 5 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i, impartiti dal socio Provincia di Siena con decreto deliberativo n. 114 del 18/12/2024 nei confronti della Società

nei quali vengono esplicitate valutazioni di ordine economico, identificabili da una parte nei bilanci di Terre di Siena Lab s.r.l. (in particolare il Bilancio dell'anno 2023 approvato con Deliberazione Assembleare del 22 aprile 2024);

Preso atto che l'obiettivo strategico di assicurare l'ottimale funzionalità degli uffici e dei servizi impone di prevedere un meccanismo tale da consentire a Terre di Siena Lab srl, nel corso del triennio 2025-2027, di operare anche con possibili scostamenti rispetto alle previsioni del Conto Economico allo scopo predisposto, in maniera da assicurare sia alla Società che agli Enti Soci l'espletamento dei servizi necessari;

Rilevato altresì che Terre di Siena Lab s.r.l. deve garantire il contenimento del costo del personale, effettuando monitoraggi delle risorse presenti;

Considerato, inoltre, che in caso di nuovi contratti di servizio o di allargamento del perimetro operativo, al fine di assicurare l'equilibrio economico/finanziario della società, le prestazioni della società dovranno essere svolte garantendo la totale copertura dei costi di esercizio specifici diretti ed indiretti, comprensivi del relativo costo personale da impiegare per l'espletamento dei servizi aggiuntivi;

Visto che il socio di maggioranza, Provincia di Siena, con decreto deliberativo del presidente n. 96 del 11/12/2025 ha assegnato il Psr per il 2026

DETERMINA

1. di prendere atto, ai sensi dell'art.19 comma 5 del D.lgs 175/2016 e s.m.i., dell'“ATTO DI INDIRIZZO OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESO QUELLE PER IL PERSONALE, DELLA SOCIETA' PARTECIPATA A CONTROLLO PUBBLICO TERRE DI SIENA LAB S.R.L. PER IL TRIENNIO 2026-2028”, approvato dalla Provincia di Siena con Decreto Deliberativo n. 96 del 11/12/2025;
2. di dare atto delle risultanze di cui al prospetto allegato attestato dai revisori

F.to L'Amministratore Unico
Tiziano Scarpelli